PRAMATICA
SANZIONE
DI
SUA MAESTA' CATTOLICA
CON FORZA DI LEGGE
PER L' ESPULSIONE
DEI GESUITI
DA TUTTI I SUOI DOMINJ.

Adì 2. *Aprile* 1767.

D. Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgona, de Brabante, y de Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, y Barcelona; Senor de Vizcaya, y de Molina, &c. Al Serenissimo Principe D. Carlos, mi muy caro y amado Hijo; a los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores, y Sub-Comenda-

dadores, Alcaydes de los Castillos, Casasfuertes, y llanas: y a los del mi Consejo, Presidente, y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, Corte, y Chancillerias; y a todos los Corregidores, e Intendentes, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros qualesquier Iueces y Justicias de estos mis Reynos; asi de Realengo, como los de Señorio, Abadengo, y Ordenes de qualquier estado, condicion, calidad y preeminencia que sean, asi a los que ahora son, como a los que seran de aqui adelante, y a cada uno y qualquier de vos.

E'Da sapersi, che essendomi conformato al parere di quelli del Consiglio Reale e dell' Estraordinario che si è celebrato, per motivo delle cose risultate nelle passate occorrenze

in consulta di 29. Gennaro passato, e di ciò convenendo sopra quella nello stesso sentimento, m'hanno esposto persone del più elevato Carattere, e accreditata esperienza: stimolato da gravissime Cause relative all'obbligo, in cui mi trovo costituito di mantenere in subordinazione, tranquillità, e Giustizia i miei Popoli, ed altre Cause urgenti, giuste, e necessarie, che riservo nel Reale mio animo, usando della suprema autorità economica, che il Potentissimo ha depositato nelle mie mani, per la protezione de' miei Vassali, e riguardi per la mia Corona, sono venuto in deliberazione di scacciare da tutti i miei Dominj di Spagna, Indie, ed Isole Filippine, ed adjacenze, i Religiosi della Compagnia, così Sacerdoti, come Coadiutori o Laici, che abbino fatto la prima professione, e li Novizj che volessero seguirli; e che si occupino tutti i Beni temporali della Compagnia ne' miei Dominj, e per esecuzione uniforme

in tutto ciò, ho data piena e privativa commiſſione, e autorità con altro mio Reale Decreto de' 27. Febbraro al Conte di Aranda, Preſſidente del mio Conſiglio, con facoltà di proceder toſto, a formar le provvidenze corriſpondenti.

1. E ſono venuto parimente in deliberazione di comandare, che il Conſiglio faccia nota in tutti queſti Regni la ſuddetta mia Reale determinazione, manifeſtando agli altri Ordini Religioſi la confidenza, ſoddisfazione, e ſtima, che ſi ſono meritati da me per la loro Fedeltà e Dottrina, oſſervanza di Vita Monaſtica, Eſemplare ſervigio della Chieſa, accreditata iſtruzione de' loro Diſcepoli, e ſufficiente numero d' individui per ajutare li Veſcovi, e Parrocchi nel Cibo ſpirituale dell' Anime, e per la loro aſtrazione dalli Negozj ſpettanti al Governo, come alieni, e non convenienti alla Vita Aſcetica, e Monaſtica.

2. Parimente farà ſapere agli R. R.

Prelati Diocesani, Congregazioni, Corpi Ecclesiastici, e altri stabilimenti, o Corpi Politici del Regno, che nella Reale mia Persona stanno riserbati li giusti e gravi motivi, che contro mia voglia hanno obbligato il mio Real Animo a questa necessaria Provvidenza, investendomi unicamente dell' economica Podestà, senza procedere con altri modi, seguendo in ciò l'impulso della mia Reale benignità come Padre e Protettore de' miei Popoli.

3. Dichiaro, che nella Occupazione de' Beni temporali della Compagnia, si comprendono i suoi Beni, ed Effetti, sì Mobili, che Immobili, e Rendite Ecclesiastiche, che legitimamente possedono nel Regno, senza pregiudizio de' suoi aggravj, Volontà de' Testatori, ò alimenti vitalizj delli individui che saranno di 100. Pezze durante loro vita alli Sacerdoti, e 90. alli Laici, pagabili dalla Massa Generale, che si forma dalli Beni della Compagnia.

4.

4. In questi alimenti vitalizj non saranno compresi i Gesuiti forastieri, che indebitamente vivono ne' miei Dominj, dentro o fuori de' loro Collegj, o in Case particolari, vestendo l'abito d'Abbati, o in qualunque stato che s' impiegassero, dovendo tutti uscir da miei Regni senza distinzione alcuna.

5. Saranno pure compresi nelli alimenti li Novizj, che volessero volontariamente seguitar li altri, anche per non restar impegnati colla professione e trovarsi in libertà di separarsi.

6. Dichiaro, che se alcun Gesuita sortisse dallo Stato Ecclesiastico (dove si mandano tutti) o dasse giusto motivo di risentimento alla Corte colle sue Opere o Scritti, gli cesserà tosto la pensione, che li è stata assegnata. E quantunque non debba credere, che il Corpo della Compagnia, mancando alli più stretti e alti doveri, tenti o permetta, che alcuno de' suoi Individui scriva contro rispetto e sommissione

dovuta alla mia Risoluzione, con titolo o pretesto d' Apologie, o diffese dirette a perturbare la pace, o per mezzo d' emissarj secreti, cospiri allo stesso fine, pure se avvenisse tal caso, non creduto, cesserà la pensione a tutti.

7. Di 6. in 6. Mesi si scriverà la metà della pensione Annuale alli Gesuiti nel Banco del Giro, coll' intervento del mio Ministro in Roma, che averà particolar cura di sapere, quelli che morissero, o decadessero per loro colpa dalla pensione, per sottrare il suo Importo.

8. Sopra l' Amministrazione e applicazioni Equivalenti de' Beni della Compag. in Opere Pie, come sarebbe, Dotazione di Parrocchie Povere, Seminarj, Consiliarj, Case di Misericordia, ed altri fini Pij, intesi li ordinarj Ecclesiastici in ciò che sia necessario e conveniente, riserbo di formare separate provvidenze, sicchè in niente si defraudi la vera pietà, nè si pregiudichi la causa pubblica o li diritti del Terzo.

9.

9. Proibisco per legge, e regola generale, che giammai possa ammettersi in tutti li miei Regni in particolare, nessun individuo della Compagnia, nè in corpo di Comunità con qualunque pretesto, o colore; nè sopra ciò ammetterà il mio Consiglio, nè altro Tribunale istanza alcuna, anzi preventivamente avranno cura di stabilire le più severe provvidenze contro li Infrattori, Fautori, e Cooperatori di somigliante attentato, castigandoli, come perturbatori della quiete Pubblica.

10. Nessuno delli attuali Gesuiti Professi, quantunque passi dal suo ordine con licenza formale del Papa, in quello di Secolare, o Chierico, o passi ad altra regola, non potrà ritornare in questi Regni, senza speciale mia licenza.

11. In caso di domandarla, che si concederà, prese le notizie convenienti, dovranno fare giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente, del mio Consiglio, promettendo di buona fede, che

che non tratterà nè in pubblico nè in privato, con gli individui della Compagnia o col suo Generale, nè farà diligenze, passi, o insinuazioni dirette, o indirette a favore della Compagnia, sotto pena di essere trattato come Reo di Stato, e valeranno contro di tali Infrattori le prove privilegiate.

12. Non potrà Insegnare, Predicare, nè Confessare in questi Regni chiunque sia passato come si è detto fuori dell' ordine e scossa l' ubbidienza del Generale. Potrà però possedere rendite Ecclesiastiche, che non esigono questi ufficj.

13. Niun Vassallo mio, quantunque sia Ecclesiastico Secolare, o Regolare, potrà chieder carta di Figliolanza al Generale della Compagnia, nè ad altro in suo Nome, sotto pena di esser trattato come Reo di Stato, e valeranno contro di quello egualmente le prove privilegiate.

14. Tutti quelli che l' avessero al presente, dovranno consegnarla al

pre-

Presidente del mio Consiglio, o ai Corrigidori, e Tribunali del Regno, perchè si rimettano nell'Archivio, e non se ne faccia più uso, senza che loro sia imputato a fallo l' averle avute per l' avanti, quando però ne facciano puntualmente la consegna, e le Giustizie conserveranno in registro li Nomi delle Persone che l' avranno consegnate, perchè in tal modo non venga loro infamia.

15. Chiunque mantenesse corrispondenze con li Gesuiti, che si proibisce generalmente, e assolutamente, sarà castigato a proporzione della sua colpa.

16. Proibisco espressamente, che nessuno possa scrivere, declamare, o comovere con pretesto di queste provvidenze, nè in favore, nè contro di esse: anzi impongo silenzio in questa materia a tutti li miei Vassalli, e comando che li contravventori si castighino come Rei di Lesa Maestà.

17. Per allontanare le altercazioni,

o male intelligenze tra li privati, alli quali non incombe di giudicare, nè interpretare li ordini del Sovrano, comando espressamente, che nessuno scriva, stampi, o spedisca carte, ovvero opere concernenti l' espulsione de' Gesuiti dalli miei Stati, non tenendo speciale licenza dal Governo. E proibisco al Giudice delle Stampe, a' suoi subdelegati, e a tutti li Tribunali de miei Regni di concedere tali permissioni, o licenze, per dover tutto ciò succedere sotto li ordini del Presidente e Ministri del mio Consiglio, con notizia del mio Fiscale.

18. Incarico assai strettamente li R. R. Prelati Diocesani e li Superiori delli Ordini Regolari, di non permettere, che i loro sudditi scrivino, stampino, nè declamino sopra questo fatto, poichè essi si renderanno responsabili della non creduta infrazione di qualunque di esse, la quale dichiaro compresa nella legge del Re Giovanni I. e Reale Cedula spedita

cir-

circolarmente dal mio Consiglio ai 18. Settembre dell'anno passato per la sua puntuale esecuzione, a fine che tutti cospirino in ciò che interessa la tranquillità pubblica e la riputazione degli stessi individui per non attraersi li effetti della mia Reale indignazione.

19. Ordino al mio Consiglio, che relativamente a ciò che sta espresso, faccia spedire, e pubblicare la Reale pramatica più stretta e conveniente, perchè giunga a notizia di tutti li miei Vassalli, e si osservi inviolabilmente, e si eseguiscano dalli Tribunali territoriali, le pene dichiarate, contro quelli, che offenderanno queste disposizioni, per il suo puntuale, pronto, e invariabile adempimento; e darà a questo fine tutti gli ordini necessarj con preferenza a qualunque altro Negozio, che interessi il mio reale servigio, e per la puntuale inviolabile osservanza in tutti li miei Dominj, ho ordinato ai Consigli dell'

In-

Inquisizione, Indie, Ordini, e Azienda, di rimettere Copia del mio Reale Decreto per la sua rispettiva intelligenza, ed osservanza. E per la sua puntuale, e invariabile osservanza, in tutti li miei Stati, avendosi pubblicato in Consiglio pieno questo dì il Real Decreto 27. Marzo, che contiene l'Anterior risoluzione che si comandò adempirsi, come in quella sta esposto; fu stabilito spedir la presente con forza di legge e pramatica sanzione, come se fosse fatta e promulgata in Corte, perchè voglio che sia stabilita ed osservata, senza contravenzione di sorte, cosicchè essendo necessario, derogo, e annullo tutte le cose, che sono, o possono essere contrarie a questa. Perciò incarico tutti li Reverendi Arcivescovi, Vescovi, Superiori di tutti gli Ordini Regolari, Mendicanti, e Monacali, Visitatori, Provisori, e altri Prelati, e Giudici Ecclesiastici di questi miei Regni, d'osservare l'espressa legge, e pramatica come in essa si

con-

contiene senza permettere che con nium pretesto si controvenga in modo alcuno a quanto in essa si ordina, e comando a tutti del mio Consiglio, Presidenti e Uditori, Alcaldi della mia Casa, Corte, e delle mie Audienze, e Cancellerie, Assistenti, Governadori, Alcaldi, Maggiori, e Ordinarj, e altri Giudici e Giustizie di tutti i miei Dominj di eseguire la citata legge, e pramatica sanzione, e farla osservare in tutto e per tutto, ordinando perciò tutte le provvidenze necessarie, che si ricercassero, senza, che sia necessaria altra Dichiarazione maggiore di questa, che deve avere la sua puntuale esecuzione, tosto che si pubblichi in Madrid, ed in altre Città, Ville, e luoghi dei miei Regni nella forma accostumata, perchè conviene così al mio Real serviggio, tranquillità, bene, e utilità della causa pubblica, e de' miei Vassalli.

Questa è la mia Volontà, che quanto si contiene stampato in questa Car-

ta, sottoscritto da D. Ignazio Stefano de Higareda mio Scrivano, maggiore di Camera, e del Governo del mio Consiglio, si dia la stessa fede e credenza come all' Originale. Data nel Pardo ai due di Aprile 1767. Anni IO IL RE. Io D. Giuseppe Ignazio de Goyeneche Secretario del Re nostro Signore l'ho fatta scrivere per suo Comando.